



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di Salerno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 16 DEL 1.04.2014

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014. T.O.S.A.P. DETERMINAZIONE
TARIFFE ANNO 2014.CONFERMA.**

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI** addì **UNO** del mese di **APRILE** alle ore **16,30** nella Sala delle Adunanze del Comune, con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Presente	Assente
RIZZO	Alessandro	Sindaco	x	
VITOLO	Mariano	Assessore	x	
PASTORE	Marco	Assessore	x	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art. 97, quarto comma, del D. Lgs. n. 267/2000, il Segretario Comunale dott.ssa Luisa Gallo.

Assume la Presidenza il Sindaco, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il D. Lgs. n. 507/1993, che, al Capo II, detta la disciplina in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), ed in particolare, l'articolo 40, comma 3, relativo all'approvazione delle tariffe di detta tassa;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007), gli Enti Locali deliberano le aliquote e le tariffe dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

EVIDENZIATO che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per deliberare il bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13.02.2014 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno in corso da parte degli enti locali è stato differito al 30 aprile 2014;

DATO ATTO , inoltre, che secondo le disposizioni del Testo Unico degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267), spetta alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle aliquote dei tributi comunali;

VISTI:

- l'articolo 13, comma 14, lettera a) del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 216/2011, che ha abrogato l'art. 1 del D.L. n. 93/2008 (convertito in Legge n. 126/2008) con il quale era stato disposto il blocco degli aumenti dei tributi locali a partire dal maggio 2008;

- l'art.3 del D.L. n. 16/2012;

ATTESO quindi che a partire dal 1° gennaio 2012 è stato definitivamente superato il blocco degli aumenti dei tributi locali e che, conseguentemente, gli enti locali possono incrementare le aliquote e le tariffe entro i limiti massimi eventualmente fissati per legge;

VISTO il Regolamento per l'applicazione della TOSAP, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29.02.1996;

RILEVATO che questo Comune rientra nella classe V di cui all'art 43 del D.Lgs n. 507/93;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n.31 del 10.10.2013 con la quale sono state determinate le tariffe per l'anno 2013;

ATTESO che è necessario provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs 15 Novembre 1993 n. 507;

VISTO il D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;

VISTO il D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CON VOTI UNANIMI , resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di confermare, per l'anno 2014, le tariffe per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (TOSAP) in forma permanente e temporanea così come risultano dal prospetto allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (all.a)

2. Di determinare, altresì, le somme di cui all'art. 7 del Regolamento per l'applicazione della TOSAP così come risulta dal prospetto allegato al presente atto costituirne parte integrante e sostanziale (all.b)

3. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93.
4. Di dare mandato al Responsabile del Settore Finanziario di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
5. Di dichiarare, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del T.U.E.L., approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267.e s.m.i.

Allegato a) TARIFFE TOSAP ANNO 2014.

Art. 44. -Occupazioni permanenti.

1. Per le occupazioni permanenti la tassa e' dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Essa e' commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle seguenti misure di tariffa:

a) occupazioni del suolo comunale: € 26,34 per mq

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: € 8,00 per mq

2. Per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico: € 7,90 per mq;

3. Per i passi carrabili: € 13,17 mq

10 Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti: €

11. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili puo' essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualita' del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al comune o alla provincia. La messa in pristino dell'assetto stradale e' effettuata a spese del richiedente.

12. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a cio' destinate dai comuni e dalle province, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

Art. 45.

Occupazioni temporanee. Disciplina e tariffe

1. Per le occupazioni temporanee la tassa e' commisurata alla superficie occupata in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

2. La tassa si applica, a giorno, in base alla seguente tariffa:

a) occupazioni di suolo comunale: € 2,06

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo: € 2,00

3. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa e' ridotta al 30 per cento: € 1,45

4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati: € 2,67

5. Le tariffe, di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono ridotte rispettivamente dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 46.

6. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a cio' destinate dal comune sono soggette alla tassa con tariffa pari ad € 2,06

7. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politico-culturali si applica la tariffa ridotta nella medesima misura percentuale di cui al comma 6.

8. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, e' in facolta' del comune disporre la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta fino al massimo del 50 per cento.

Art. 47. occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, e' determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali occupate, comprese le strade soggette a servitu' di pubblico passaggio.

2. a) strade comunali, € 258,23 per km. lineare o fazione;

3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale e' dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, € 103,29

Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. e' dovuta una maggiorazione di € 20,66.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, e' determinata e applicata dal comune in misura forfetaria:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva: € 15,49;

b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni

Tassa complessiva: € 15,49;

La tassa di cui alle lettere a) e b) e' aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. Per le occupazioni di cui alle lett. a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;

2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;

3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.

Art. 48. Distributori di carburante e di tabacchi.

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale e' dovuta una tassa annuale di:

| a) centro abitato € 46,48

| b) zona limitrofa € 38,73

3. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacita' non superiore a tremila litri. Se il serbatoio e' di maggiore capacita', la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacita'.

4. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi sotterranei di differente capacita', raccordati tra loro, la tassanella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacita' maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

5. Per i distributori di carburanti muniti di due o piu' serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

6. La tassa di cui al presente articolo e' dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonche' per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 44, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

7. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale e' dovuta una tassa annuale :

| a) centro abitato € 15,49

| b) zona limitrofa e 11,36

Allegato b) RIMBORSO SPESE ANNO 2014. (art. 7 Regolamento)

Autorizzazione richiesta	Rimborso spese stampati	Diritti sopralluogo	Totale
Occupazione permanente	€ 3,00	€ 24,00	€ 27,00
Passi carrabili	€ 3,00	€ 24,00	€ 27,00
Occupazione temporanea	€ 3,00	€ 6,00	€ 9,00



COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE

Provincia di Salerno

PARERE DI REGOLARITA'

(ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000)

Oggetto della proposta: **BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2014. T.O.S.A.P.
DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2014. CONFERMA.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO con parere favorevole

Li, 1.04.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

m.llo Rocco Rega

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO con parere favorevole

Li, 1.04.2014

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

rag. Agnese Russo

Il presente verbale, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

f.to avv. Alessandro Rizzo

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

Si attesta che la deliberazione nel testo che precede è copia conforme all'originale.

Lì, 2.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Luisa Gallo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia di questa deliberazione della Giunta Comunale è stata affissa all'albo pretorio e pubblicata sul sito web del Comune - albo pretorio on line - il giorno 2.04.2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, c. 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267 - art. 32 c. 5 Legge 18.06.2000, n. 69), ed è stata compresa nell'elenco delle delibere comunicate ai capogruppo consiliari (art. 125 T.U. 18.08.2000 n. 267)

Lì, 2.04.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Luisa Gallo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

(X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267),

() è divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 4 del T.U. 18.08.2000 n. 267).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Lì, 2.04.2014

f.to dott.ssa Luisa Gallo
